

Edizione di giovedì 14 Aprile 2022

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'11 aprile
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IVA

In scadenza il 2 maggio il modello Iva TR relativo al primo trimestre 2022
di Luca Caramaschi

AGEVOLAZIONI

Compensazione dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0: le regole per non sbagliare
di Debora Reverberi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Holding finanziarie e industriali: spunti in tema di "prevalenza"
di Ennio Vial

DIRITTO SOCIETARIO

L'estinzione della società non comporta la rinuncia ai crediti
di Lucia Recchioni

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Cessione dello studio professionale: la struttura finanziaria dell'operazione
di Goffredo Giordano di MpO Partners

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'11 aprile

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOLUTION
Euroconference

La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri tutte le novità >

La **78esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata all’indicazione della **Super-Ace nel modello Redditi 2022**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** è stata analizzata l’agevolabilità, a fini del **credito d’imposta per investimenti in beni strumentali**, degli **oneri accessori e delle spese per attrezzature**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, inoltre, si è parlato dell’**acquisto di partecipazioni con utilizzo dei dividendi** della società acquisita alla luce della disciplina in materia di **abuso del diritto**, mentre nel corso della rubrica dedicata alla **finanza agevolata** di **Golden Group** l’attenzione si è focalizzata sul nuovo **quadro temporaneo a sostegno delle imprese colpite dalla crisi in Ucraina**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. È POSSIBILE RINUNCIARE ALLA SUPER-ACE PER EVITARE IL RECUPERO?

2. OPERE MURARIE: POSSONO ESSERE CONSIDERATE “ONERI ACCESSORI” PER IL CREDITO D’IMPOSTA 4.0?

1. DISTRIBUZIONI DI UTILI 2022 E RECUPERO DELLA SUPER-ACE

10

Riserva di rivalutazione e calcolo della Super Ace

Posso considerare la riserva di rivalutazione ai fini del calcolo della super Ace?

P.D.O.

Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato assume rilievo l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 889 del 2021, con la quale è stato chiarito che le riserve di rivalutazione rilevano ai fini Ace (ovviamente, se formate a decorrere dal periodo d'imposta 2011), per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati, dal momento della riclassificazione in riserve disponibili.

In merito alla predetta riclassificazione l'Agenzia delle entrate ritiene che, al pari delle operazioni di cessione/dismissione, l'ammortamento dei valori rivalutati rappresenti realizzo dei maggiori valori che da "virtuali" si fanno "reali".

La quota della riserva di rivalutazione assume quindi rilievo ai fini Ace (e anche ai fini della super Ace) per effetto della quota di ammortamento del bene rivalutato, qualunque sia stata la rivalutazione eseguita nel 2020 (e, quindi, sia civilistica che fiscale, con o senza affrancamento).

9

Ammissibilità al credito investimenti 4.0 delle spese per componenti impiantistiche di servizio

Il costo di integrazione o sostituzione di componenti impiantistiche di servizio, per soddisfare il fabbisogno di un nuovo bene strumentale 4.0, rientra nell'ambito gli accessori agevolabili insieme al bene principale?

P.D.

I costi per l'integrazione o la sostituzione di componenti impiantistiche di servizio, necessarie a soddisfare il maggior fabbisogno della nuova macchina agevolabile, sono ammissibili con limitazioni al credito d'imposta per beni materiali 4.0.

Secondo il parere del Mise (vedasi Faq del 19.07.2017, circolare Mise n. 177355/2018 e risposta AdE interpello 586/2020) sono agevolabili col credito d'imposta maggiorato esclusivamente i costi strettamente di pertinenza della nuova macchina inclusa nell'allegato A

annesso alla L. 232/2017.

In tale fattispecie è dunque necessario individuare la quota di costo sostenuta per l'integrazione o sostituzione della componente impiantistica proporzionalmente riferibile al bene materiale 4.0 oggetto di agevolazione, in base alla percentuale di servizio a esso fornito dall'impianto di servizio.

A tale scopo la perizia tecnica asseverata o l'attestato di conformità conterranno anche:

- gli elementi comprovanti la necessità di integrazione o sostituzione di componenti impiantistiche di servizio per soddisfare il fabbisogno della nuova macchina;
- l'indicazione del criterio di calcolo utilizzato per individuare la quota di costo proporzionalmente riferibile all'investimento agevolabile.

8

Rinuncia finanziamento soci e Super-Ace

Super-ace: buongiorno, la rinuncia del finanziamento soci a favore di una riserva in conto capitale beneficia dell'agevolazione?

S.I.A.

Sì, anche la rinuncia dei soci ai crediti assume rilievo ai fini del calcolo della Super-Ace (come anche previsto per l'Ace).

7

Comunicazione per interventi sulle parti comuni: chi deve farla?

La comunicazione la devono fare sono gli amministratori? Quindi non va fatta in caso di condominio minimo?

R.L.

Tutti i condomini, anche se minimi, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo di parti comuni dell'edificio ristrutturato. In questo caso l'onere dovrà essere considerato a carico del condomino designato.

6

Abuso del diritto ed imposta di registro

Considerato che non è stata abrogata la disciplina contenuta nell'articolo 20 del DPR 131/1986, si deve ritenere che la nuova previsione sull'abuso del diritto non riguardi l'imposta di registro?

R.T.

La nuova previsione sull'abuso del diritto afferisce a tutti i tributi e la circostanza che non sia stato abrogato l'articolo 20 del Dpr 131/1986 si deve al fatto che questa norma non assume alcuna rilevanza dal punto di vista anti elusivo.

5

Oneri accessori 2019 e iperammortamento

Acquisto cespiti 4.0 nel 2019 con oneri accessori (progettazione, ecc.) e interconnessione nel 2021: va bene applicare iperammortamento?

S.M.

Pur essendo possibile beneficiare dell'iperammortamento anche in caso di interconnessione "tardiva", è comunque necessario che le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l'intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell'agevolazione in esame (risposta all'istanza di interpello n. 394/2021).

In ogni caso, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (risposta ad istanza di interpello n. 71/2022).

Alla luce di quanto appena esposto si rende pertanto necessario verificare le caratteristiche del bene e i motivi della tardiva interconnessione, potendo il contribuente, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, beneficiare dell'iperammortamento.

Con specifico riferimento, invece, agli oneri accessori, con la risoluzione 152/E/2017 è stato

chiarito che gli stessi assumono rilievo sia se acquistati contestualmente al bene agevolabile che in un momento successivo (o, comunque, separatamente).

4

Riduzione del patrimonio 2021 e incidenza sulla super-Ace

SUPERACE. Qualora nel 2021 si sia avuta una diminuzione del patrimonio per distribuzione essa riduce l'imponibile ACE Ordinaria o no, essendo 2021?

V.G.

Come chiarito dalle istruzioni del Modello Redditi, *“sia i decrementi che le riduzioni decurtano prioritariamente l'importo degli incrementi del capitale proprio rilevanti ai fini dell'Ace innovativa 2021 e per la quota eccedente gli incrementi rilevanti ai fini dell'Ace ordinaria”*.

Ovviamente, se gli incrementi rilevanti ai fini della Super-Ace (o Ace Innovativa, come definita nelle istruzioni) sono inferiori alle diminuzioni del patrimonio, anche l'Ace ordinaria sarà intaccata da detta distribuzione.

3

È possibile rinunciare alla Super-Ace per evitare il recupero?

Chiedo il Vs. parere se è possibile di usufruire dell'ACE “normale” anche per gli incrementi del 2021 (RINUNCIANDO alla Super-Ace) per evitare gli automatismi di recupero dell'agevolazione per distribuzioni nel 2022/23?

A.S.S.STP

L'articolo 19, comma 2, D.L. 73/2021 prevede quanto segue: *“Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento”*.

Pur non essendo mai stati forniti chiarimenti ufficiali sul punto, dal tenore letterale della norma pare comprendere che nel periodo d'imposta 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare) non trovi applicazione l'aliquota pari allo 1.3% fissata ai fini Ace ma esclusivamente quella del 15%.

Non parrebbe quindi possibile rinunciare alla Super-Ace per poter beneficiare dell'Ace ordinaria.

Sul punto, tuttavia, sarebbero auspicabili chiarimenti ufficiali.

2

Opere murarie: possono essere considerate “oneri accessori” per il credito d'imposta 4.0?

Le opere murarie come pilastri portanti all'interno di un edificio possono essere considerate oneri accessori per un bene industria 4.0 e pertanto possono essere considerate per il credito d'imposta del 40%?

Con la risoluzione 152/E/2017 l'Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue: “*Con specifico riferimento ai costi relativi alle piccole opere murarie, si ritiene pertanto che, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale, gli stessi costi possano configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento*”.

Può ritenersi che le medesime considerazioni possano essere estese al nuovo credito d'imposta previsto per l'acquisto dei beni strumentali nuovi 4.0.

1

Distribuzioni di utili 2022 e recupero della Super-Ace

Il recupero della S.Ace in caso di riduzione del patrimonio netto nel 2022-2023, avverrà in caso per es di distribuzione utili anche se l'utile netto accantonato nei due esercizi supera l'ammontare di incremento che ha generato la S.Ace?

A.S.

L'articolo 19, comma 4, D.L. 73/2021 fa scattare l'obbligo di restituzione nei casi in cui la variazione in aumento del patrimonio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, senza richiamare l'anno di formazione delle riserve di utili.

Per questo motivo si ritiene che qualsiasi riduzione (diversa da quelle imputabili a perdite di bilancio) comporti il recupero dell'agevolazione, anche nel caso in cui il decremento sia rappresentato dalla distribuzione di utili di annualità precedenti.

Per lo stesso motivo, però, può ritenersi che nessun recupero possa essere previsto se, ad esempio, la società distribuisse nel 2022 soltanto l'utile 2021 (con un decremento, quindi, esattamente pari all'incremento, lasciando immutato il totale del patrimonio).

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

In scadenza il 2 maggio il modello Iva TR relativo al primo trimestre 2022

di Luca Caramaschi



Parte con la scadenza del **2 maggio 2022** (cadendo l'ordinaria scadenza del 30 aprile di giorno festivo) l'adempimento che riguarda la presentazione telematica del **modello Iva TR relativo al primo trimestre 2022**, utilizzabile dai contribuenti che – a determinate condizioni – possono utilizzare in compensazione orizzontale il **credito Iva** emergente dalla **liquidazione trimestrale** ovvero richiederne il **rimborso**.

Scatta con questa prima scadenza del 2022 il recepimento, nelle istruzioni alla compilazione del modello, della novità consistente nella modifica prevista dalla **Legge di Bilancio 2022** relativa all'incremento del **limite massimo** dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, che è stato portato a **2 milioni di euro** (in luogo del precedente limite di 700.000 che saliva ad un milione di euro per particolari categorie di soggetti).

Conseguentemente risultano **aggiornate le specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati.

Viene, infine, aggiornata nel modello l'informativa sul **trattamento dei dati personali** che ora fa riferimento agli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679.

Chi può presentare il modello TR

Le condizioni che consentono l'utilizzo (**compensazione o rimborso**) del credito Iva trimestrale **sono diverse** da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:

- **aliquota media:** quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con **aliquote inferiori** a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- **operazioni non imponibili:** quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 **per un ammontare superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- **beni ammortizzabili:** quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare **superiore ai 2/3 del totale** degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;
- **soggetti non residenti:** dai soggetti non residenti e **senza stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un **rappresentante fiscale** residente nel territorio dello Stato;
- **operazioni non soggette:** effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un **importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate**, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, **prestazioni** indicate nell'[articolo 19, comma 3, lettera a-bis\), D.P.R. 633/1972](#).

Quando si può utilizzare il credito

Nulla è cambiato per quanto riguarda le **modalità di utilizzo** in compensazione "*orizzontale*" del credito Iva trimestrale. L'utilizzo è infatti possibile:

- solo **dopo la presentazione del modello** Iva TR, se il credito Iva è di **importo inferiore o pari a 5.000 euro**; e
- solo **a partire dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di **importo superiore a 5.000 euro**.

Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

Con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei **primi 3 trimestri** dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

La **soglia di 5.000 euro** deve essere valutata **considerando complessivamente** tutti i crediti Iva trimestrali (ma **non quello annuale**, che resta distinto e autonomo rispetto ai crediti emergenti

dai modelli TR) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).

La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata **obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline.**

Termini di presentazione 2022

I trimestre -> entro il 2 maggio 2022

II trimestre -> entro il 22 agosto 2022

III trimestre -> entro il 31 ottobre 2022

Quando serve il visto di conformità

Per coloro che intendono **utilizzare in compensazione** il credito Iva per **importi superiori a 5.000** euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le *start up* innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del **visto di conformità** o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

Con riferimento ai **rimborsi**, invece, fino all'ammontare di credito pari a 30.000 euro non è richiesta alcuna garanzia, mentre, per il credito Iva trimestrale eccedente l'importo di 30.000 euro, è invece possibile (per i **casi diversi da quelli considerati a rischio** e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il **visto di conformità** in alternativa al rilascio delle garanzie previste.

In particolare, con riferimento alla **prestazione delle garanzie** in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando **l'istanza munita di visto di conformità** o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è **obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro** solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 1. da soggetti che esercitano **un'attività di impresa da meno di 2 anni** ad esclusione delle imprese *start up* innovative di cui all'[articolo 25 D.L. 179/2012](#);
 2. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono **stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del

credito dichiarato per importi significativi;

3. da soggetti che presentano **l'istanza priva del visto di conformità** o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
4. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della **cessazione dell'attività**.

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori **esimenti dall'obbligo** di presentazione della garanzia:

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al **regime di adempimento collaborativo** previsto dagli [articoli 3 e ss. D.Lgs. 128/2015](#);
- se il rimborso è richiesto dai **contribuenti che hanno applicato gli Isa** e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla **prestazione della garanzia** per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 11, lettera b\), D.L. 50/2017](#).

AGEVOLAZIONI

Compensazione dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0: le regole per non sbagliare

di Debora Reverberi



I crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0, ovvero il credito per investimenti in beni strumentali nuovi, il credito R&S&I&D e il credito Formazione 4.0, sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)**, ma le **specifiche regole di fruizione sono diversamente disciplinate** dalle relative norme istitutive.

Ai fini di una corretta gestione delle compensazioni particolare attenzione va posta sui seguenti due elementi:

- **il momento di decorrenza della fruizione e gli eventuali adempimenti a cui è subordinata;**
- **la durata del periodo minimo di compensazione e di conseguenza l'importo massimo annualmente compensabile.**

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi soggiace a **regole di compensazione diverse a seconda della disciplina a cui risulta incardinato l'investimento**, che dipende dal momento di effettuazione o dall'esistenza di una valida prenotazione.

Minimo comune denominatore è l'evento a cui è subordinata la fruizione:

- **l'entrata in funzione del bene ordinario;**
- **l'interconnessione del bene 4.0 e l'eventuale acquisizione della perizia tecnica o dell'attestato di conformità.**

Agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020 e a quelli prenotati entro il 15.11.2020 ed effettuati entro il 30.06.2021 si applica la disciplina dell'[articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#), che al comma 191 prevede:

- **la compensazione a decorrere dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione o interconnessione;
- **in cinque quote annuali per investimenti in beni materiali, ordinari e 4.0;**
- **in tre quote annuali per investimenti in beni immateriali 4.0.**

La disciplina di cui all'[articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020](#) e ss.mm.ii., applicabile agli **investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2025 e a quelli prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026**, è caratterizzata, ai [commi 1059 e 1059-bis](#), dalle seguenti regole di fruizione, nettamente più favorevoli al contribuente:

- **compensazione a decorrere dall'anno di entrata in funzione o interconnessione;**
- **in tre quote annuali;**
- **con facoltà di utilizzo in unica quota per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 in beni materiali ordinari**, ai sensi del [comma 1059-bis dell'articolo 1, L. 178/2020](#), introdotto dal c.d. Decreto Sostegni-bis, **nonché in beni immateriali ordinari esclusivamente per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta antecedente all'entrata in funzione.

Per tutti i beni 4.0, in caso di interconnessione "tardiva", è riconosciuta al contribuente **la facoltà di fruizione anticipata del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione, secondo l'aliquota ridotta** dei beni ordinari.

Nella [circolare AdE 9/E/2021](#) viene riconosciuta al contribuente **la possibilità di riporto in avanti della quota annuale inutilizzata, in tutto o in parte**, nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi, **senza alcun limite temporale e sommandosi alla quota fruibile degli anni successivi**.

Le regole di utilizzo del credito d'imposta R&S&I&D, disciplinato dall'[articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019](#) e ss.mm.ii. prevedono invece, al [comma 204](#):

- **la compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito ovvero di sostenimento dei costi ammissibili;**
- **in tre quote annuali di pari importo;**
- **subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.**

Infine **il credito d'imposta Formazione 4.0**, disciplinato dall'[articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017](#) e ss.mm.ii., soggiace alle seguenti regole di compensazione dell'articolo 5, comma 50, D.M. 04.05.2018 e dell'[articolo 1, comma 214, L. 160/2019](#):

- **compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;**
- **anche in unica soluzione (non è prevista ripartizione in *n* quote annuali);**
- **subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.**

Per i crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 **l'effettiva fruizione resta subordinata alla duplice condizione, da soddisfare all'atto di ogni compensazione, di conformità alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di regolarità contributiva.**

Alle compensazioni dei crediti del Piano Transizione 4.0 infine non si applicano i limiti ex [articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (pari a 250.000 euro), dell'[articolo 34 L. 388/2000](#) (stabilizzato a 2 milioni di euro dalla Legge di Bilancio 2022) e dell'[articolo 31 D.L. 78/2010](#) (divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro).

Regole di compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Tipologia di bene	Decorrenza	Quote annuali	Codice tributo	Anno di riferimento
Beni materiali ordinari L.160/2019	Anno successivo a quello di entrata in funzione	5	6932	Anno di entrata in funzione
Beni materiali 4.0 L. 160/2019	Anno successivo a quello di interconnessione	5	6933	Anno di interconnessione
Beni immateriali 4.0 L. 160/2019	Anno successivo a quello di interconnessione	3	6934	Anno di interconnessione
Beni materiali ordinari L. 178/2020 dal 16.11.2020 al 31.12.2021	Anno di entrata in funzione	1	6935	Anno di entrata in funzione
Beni immateriali ordinari L. 178/2020 dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro)	Anno di entrata in funzione	1	6935	Anno di entrata in funzione
Beni ordinari – altri casi	Anno di entrata in funzione	3	6935	Anno di entrata in funzione
Beni materiali 4.0	Anno di interconnessione	3	6936	Anno di interconnessione
Beni immateriali 4.0	Anno di interconnessione	3	6937	Anno di interconnessione

Regole di compensazione del credito d'imposta R&S&I&D

Tipologia di attività ammissibile	Decorrenza	Quote annuali	Codice tributo	Anno di riferimento
R&S – IT – Design	Periodo d'imposta successivo a quello	3	6938	Anno di maturazione del

Maggiore quota credito R&S di maturazione del nelle regioni del credito Mezzogiorno + Maggiore quota credito R&S post certificazione nelle regioni del Centro-contabile Italia (solo per credito maturato nel 2020)	6939 6940	credito
--	----------------------	---------

Regole di compensazione del credito d'imposta Formazione 4.0

Tipologia di attività	Decorrenza	Quote annuali	Codice tributo	Anno di riferimento
Formazione 4.0	Periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese + post certificazione contabile	1	6897	Anno di maturazione del credito

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Holding finanziarie e industriali: spunti in tema di “prevalenza”

di **Ennio Vial**



Le **risposte ad interpello del 6.4.2022**, [n. 177](#) e [n. 178](#) affrontano interessanti questioni attinenti alla **definizione di holding di cui all'articolo 162 bis Tuir**.

La [risposta n. 178](#) affronta il caso di una società che ha **rilasciato garanzie** al sistema bancario a favore di alcune società controllate.

Il contribuente è perfettamente consapevole che, in base al comma 3 dell'[articolo 162 bis Tuir](#), la **holding industriale non deve considerare**, ai fini della valutazione della prevalenza, l'erogazione di **garanzie**. Infatti, le stesse rilevano nella definizione di **prevalenza** contenuta nel comma 2 che, tuttavia, **riguarda solo le holding finanziarie**.

Il dubbio, però, sorge dal fatto che, nell'**interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019**, il Ministero ha precisato che *“Per ragioni logico-sistematiche potrebbe essere opportuno estendere anche a tali società le predette regole dettate per le holding finanziarie”*.

L'Agenzia, tuttavia, precisa che l'attuale formulazione del comma 3 dell'[articolo 162-bis Tuir](#) **non consente una interpretazione che estenda ai soggetti esercenti attività commerciali e industriali** l'obbligo di considerare, ai fini del calcolo della prevalenza, anche gli **impegni a erogare fondi e garanzie**.

Le conclusioni sono oltremodo **condivisibili**. Un plauso all'Agenzia che, in sostanza, afferma che si deve applicare **“la legge”**.

La coeva [risposta n. 177](#), invece, ha ad oggetto un caso di **possibile holding finanziaria**. Vi sono, ad ogni buon conto, chiarimenti di sicuro interesse anche per le **holding industriali**.

Le [risposte ad interpello n. 266 e n. 363 del 2021](#) ci hanno insegnato che le partecipazioni che ci possono far entrare nel mondo delle holding sono quelle **iscritte nelle immobilizzazioni e non nell'attivo circolante**. Tuttavia, ci si può chiedere se **la classificazione possa rilevare anche**

in relazione agli elementi connessi, quali i finanziamenti.

Nel caso di specie, il contribuente chiedeva di **non considerare un finanziamento** erogato alla società controllata in quanto:

- **iscritto tra le attività circolanti;**
- il finanziamento era **causato dalla situazione eccezionale del Covid** ed era nato con una **logica di breve periodo**. Il prolungarsi della pandemia lo ha reso in parte di **durata superiore ai 12 mesi;**
- il finanziamento aveva **natura occasionale e non strutturale.**

L'Agenzia **non valorizza queste considerazioni** in quanto, la norma, riferendosi agli elementi connessi, **non opera alcuna distinzione sulla tipologia di finanziamento.**

Anche questa conclusione può dirsi sostanzialmente **convincente.**

La [risposta ad interpello n. 32/2021](#) ci ha ricordato come la **classificazione delle partecipazioni nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato** non sia contestabile dagli Uffici se è avvenuta in base all'applicazione corretta dei principi contabili.

Una volta, tuttavia, che la partecipazione è immobilizzata, gli **elementi connessi rilevano a prescindere dalla loro classificazione.** Probabilmente, una interpretazione diversa avrebbe **prestato il fianco ad abusi.**

Ad onor del vero, il contribuente potrebbe avere anche un **marginale di manovra sulla iscrizione delle partecipazioni;** tuttavia, in quel caso, si assumerà anche le **relative conseguenze fiscali.**

Ad esempio, **le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante non beneficiano della pex** di cui all'[articolo 87 Tuir](#). Diversamente, **l'iscrizione del finanziamento tra l'attivo circolante o nelle immobilizzazioni non presenterebbe particolari conseguenze fiscali.**

Una sbavatura nel ragionamento dell'Ufficio, tuttavia, si riscontra nel fatto che, essendo la società controllata un **intermediario finanziario** (nella fattispecie un istituto di moneta elettronica), la holding doveva essere qualificata come **holding finanziaria** di cui alla lett. b) del comma 1 dell'[articolo 162 bis](#) e non, come si legge nella risposta, come holding di cui al numero 4 della lett. a), in quanto questa ultima casistica è relativa solo alle **holding dei confidi minori** (numero 2 della lett. a)) e degli operatori del microcredito (num. 3 della lett. a)).

DIRITTO SOCIETARIO

L'estinzione della società non comporta la rinuncia ai crediti

di Lucia Recchioni



L'**estinzione di una società**, conseguente alla sua **cancellazione dal registro delle imprese**, non integra un negozio di **remissione di debito**, ragion per cui **non possono essere ritenute rinunciati**, nemmeno tacitamente, i **crediti della società estinta**, seppur non iscritti nel bilancio di liquidazione.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 12064**, depositata ieri, **13 aprile**.

I due soci di una **Srl cessata** proponevano ricorso per Cassazione, essendo stata nei loro confronti opposta la **carenza di legittimazione attiva** a seguito di una **domanda di rimborso delle spese di lite**.

Ad avviso della Corte di Appello, infatti, a seguito della **cancellazione della società** poteva presumersi che la pretesa al rimborso delle spese di lite fosse stata **rinunciata**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha **accolto le richieste degli ex soci**, ricordando che, secondo la giurisprudenza più recente della stessa Corte di Cassazione *"l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare"* ([Cassazione, n. 9464 del 22.05.2020](#)).

Alla luce di quanto appena esposto, con la stessa pronuncia la Corte di Cassazione ha quindi **riconosciuto il diritto degli ex soci di una società di capitali**, che si era estinta in corso di causa, a **ricevere le somme inizialmente pretese dalla società stessa**.

Anche **successivi ulteriori provvedimenti della stessa Corte di Cassazione** sono intervenuti sul

punto, precisando altresì che i **crediti della società non iscritti nel bilancio di liquidazione** non possono comunque essere ritenuti **rinunciati**, nemmeno tacitamente.

Si pensi, ad esempio, alle **spese di giudizi pendenti** che **non sono state riportate nel bilancio di liquidazione**: la **sola cancellazione dal Registro delle imprese non può essere considerata un negozio di remissione di debito**.

Stante tutto quanto sopra precisato, la Corte di Cassazione ha quindi **accolto il ricorso dei due soci**, ritenendoli **legittimati a chiedere il rimborso delle spese di lite**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Cessione dello studio professionale: la struttura finanziaria dell'operazione

di **Goffredo Giordano di MpO Partners**



Tommaso Giannini, Commercialista, Università LUISS di Roma. Venerdì ore 11:00.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Al fine di comprendere come viene strutturato il pagamento del corrispettivo pattuito a seguito del trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale occorre partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2860/2010.

La Suprema Corte, infatti, chiarisce che *“È lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest’ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d’opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire – attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un’attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante.”*

Superata la questione sulla liceità/fattibilità di queste operazioni è importante delineare le modalità con cui si perfezionano nella prassi queste operazioni.

Cosa intende dirci nella sostanza la Cassazione?

E’ possibile e lecito il trasferimento a titolo oneroso della clientela dello studio professionale a condizione che ci sia un impegno, un’obbligazione di fare, di fare il possibile, da parte del professionista cedente, affinché il rapporto professionale che ha con la propria clientela venga trasferito o, usando l’espressione utilizzata dagli Ermellini, canalizzato a favore del professionista acquirente.

Per realizzare questa canalizzazione è necessario del tempo, frutto di due variabili:

1. il numero dei clienti;
2. l'intensità del rapporto fiduciario.

Pertanto, maggiore sarà il numero dei clienti e maggiore sarà l'intensità del rapporto, maggiore sarà il tempo necessario per il trasferimento del rapporto fiduciario e quindi dello studio.

E' chiaro, pertanto, che per trasferire attività professionali dovrà esserci un'attività di canalizzazione e quindi le operazioni di cessione/aggregazione di studi professionali non potranno che esplicare i propri effetti in un arco di tempo.

Questo è il concetto su cui si basano queste operazioni ed è anche la profonda differenza con le operazioni M&A aziendali. Infatti, nelle operazioni M&A aziendali solitamente si sottoscrive un contratto preliminare (o una LOI) subordinato alla realizzazione di una due diligence. Al buon esito di quest'ultima si paga il prezzo e ciascuna parte va per la sua strada.

Nelle operazioni di studi professionali, invece, una volta valutato lo studio professionale i professionisti iniziano un percorso insieme finalizzato proprio alla presentazione della clientela e quindi alla canalizzazione della stessa.

Occorre creare un nuovo rapporto fiduciario!

Terminato il periodo di affiancamento si dovrà verificare quale parte della clientela ha aderito a questo progetto e, di conseguenza, determinare il valore effettivo della clientela trasferita.

Tale concetto ha effetti anche sul contratto di cessione dello studio professionale il quale deve prevedere la verifica dell'attività di canalizzazione attraverso una verifica del fatturato prodotto dalla clientela ceduta dopo un certo intervallo temporale contrattualmente predeterminato (di norma per i Commercialisti ed i Consulenti del lavoro è di 19 mesi).

Continua a [leggere qui](#)